

## CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

**Sentenza n. 20516 del 20/10/2004**

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'E. spa e l'E. D. spa (la seconda siccome succeduta a titolo particolare alla prima) proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di B. che ne aveva pronunciato la condanna alla rideterminazione del T.F.R. dovuto all'ex dipendente odierno intimato ed al pagamento delle relative differenze come conseguenza dell'affermata computabilità del compenso per lavoro straordinario continuativo, da costui prestato nel periodo maggio 1981 - maggio 1982, nell'indennità di anzianità maturata alla data di cessazione del rapporto.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di B., premesso che, ai fini della prescrizione del credito, non poteva attribuirsi rilievo ad eventuali anticipazioni datoriali, rigettava l'appello sulla base delle seguenti considerazioni: a) alla quietanza sottoscritta dal lavoratore al momento della ricezione del T.F.R. non poteva attribuirsi valore di rinuncia al diritto controverso, onde non poteva trovare applicazione il termine decadenziale di cui all'art. 2113 c.c.; b) la norma contrattuale prevedente la corresponsione di quattro mensilità aggiuntive al momento della risoluzione del rapporto non aveva alcun nesso con l'indennità di anzianità e con la relativa quantificazione, onde non poteva ritenersi migliorativa della disciplina legale; c) al lavoro straordinario svolto periodicamente dall'appellato tra il 1980 e il 1982 ed obbligatorio per contratto doveva riconoscersi carattere di continuità, atteso che nella realtà aziendale dell'E. le esigenze richiedenti lo straordinario erano per certo prevedibili e programmabili a causa del tipo di attività svolta dall'ente e del prodotto fornito all'utenza.

Le società suindicate hanno chiesto la cassazione di questa sentenza con ricorso in cinque motivi, illustrati con successiva memoria. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

### Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2946, cod. civ., unitamente a vizi di motivazione, per non avere il giudice a quo considerato che, essendo stato comunicato al lavoratore, in conformità al disposto del penultimo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il prospetto degli accantonamenti utili ai fini della futura liquidazione del T.F.R., ivi compreso quello corrispondente all'importo dell'indennità di anzianità maturata fino al momento dell'entrata in vigore della detta legge, con indicazione delle singole voci retributive assunte a base del relativo calcolo, il destinatario era nella condizione di maturare, fin dal momento di questa comunicazione o, comunque, stante il regime di anticipabilità del trattamento suddetto, già all'atto dell'erogazione del relativo acconto, piena consapevolezza dell'esclusione del compenso per lavoro straordinario dal coacervo di quelle, cosicché avrebbe potuto e dovuto proporre nel termine di prescrizione decennale l'azione di accertamento del suo diritto all'accantonamento anche della quota corrispondente al menzionato compenso. Inutilmente decorso, nella specie, tale termine, l'intervenuta prescrizione dell'azione di accertamento preclude l'esperibilità anche dell'attuale azione di condanna, essendo l'una in necessario presupposto dell'altra.

Il motivo non è fondato.

L'interesse ad agire - che, in termini generali, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - nell'azione di mero accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale (v., per tutte, Cass., sez. un., 10 agosto 2000, n. 565 e, più di recente, Cass. 7 giugno 2003, n. 9172; Id., 14 novembre 2002, n. 16022; Id., 5 marzo 2001, n. 3157).

La giuridicità di una qualsiasi situazione di vantaggio, come tale protetta dall'ordinamento in modo immediato e diretto in capo ad un determinato soggetto, sì da assurgere al rango di diritto, mentre si concreta in un coacervo di poteri o di facoltà che ne costituiscono lo specifico contenuto e valgono a

distinguere l'una dall'altra, poiché rappresentano l'intrinseco di ciascuna, postula un requisito che, per essere a tutte comune, si configura come estrinseco e si identifica nella necessaria certezza della sua esistenza, della quale, in presenza dei suindicati presupposti, è consentito l'accertamento giudiziale.

Orbene, quando sia posta oggettivamente in discussione la certezza di una situazione giuridica, intesa come bene in sé, senza che vengano in rilievo i suoi specifici contenuti identificativi, e tanto si ponga come fonte di attuale pregiudizio per il titolare di quest'ultima, lo stato di incertezza si sostanzia in una illegittima situazione di fatto continuativa, che si protrae de die in diem, così da rinnovare quotidianamente le condizioni di interesse ad agire, per ottenerne dal giudice la rimozione.

Si tratta, in sostanza, di un fatto che non può considerarsi istantaneo, ma si apprezza per la sua stessa permanenza, sicché, prima che questa cessi, non è dato identificare un unico momento destinato a costituire il dies a quo della prescrizione dell'azione di accertamento, mentre la sua cessazione fa venir meno il presupposto di tale azione, determinando, per definizione, l'insussistenza del fattore di incertezza.

In questi termini, può dirsi che l'azione meramente dichiarativa è dotata del requisito dell'imprescrittibilità, mentre prescrivibile è il diritto, quando la sua esistenza venga invocata non in sé e per sé, ma strumentalmente al concreto conseguimento del particolare bene della vita che costituisce il contenuto del diritto medesimo.

Ne consegue che la relazione ravvisabile fra azione di mero accertamento del diritto ed azione diretta alla sua concreta attuazione opera in senso esattamente inverso a quello preteso da parte ricorrente, perché, mentre la mancata sperimentazione della prima, non soggetta a termini di prescrizione, risulta del tutto irrilevante ai fini della persistente sperimentabilità della seconda, è la possibile prescrizione di questa che può precludere l'azione di mero accertamento, per difetto di interesse, in quanto, una volta estinto il diritto, con conseguente impossibilità di realizzazione pratica del suo contenuto, viene meno, di norma, ogni utilità dell'accertamento della sua mera esistenza, così difettando il ricordato presupposto dell'invocazione dell'*officium iudicis* (cfr. Cass. 9 aprile 2003, n. 9575; Id., 16 gennaio 1997, n. 382; Id. 23 ottobre 1991, n. 11215; Id., 6 maggio 1991, n. 4886).

Corollario delle esposte considerazioni è quello del l'indifferenza della causa dello stato di incertezza che legittima all'azione di accertamento, la cui imprescrittibilità scaturisce dal perpetuarsi di uno stato siffatto e non dalla natura delle ragioni che lo determinano, sicché le conclusioni cui si è pervenuti non mutano nel caso in cui la composizione della base di computo del trattamento di fine rapporto possa venire in discussione a seguito dell'erogazione di anticipazioni.

Con il secondo motivo, le ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 c.c. nonché vizio di motivazione - si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto inapplicabile all'atto di quietanza sottoscritto dal lavoratore il termine decadenziale previsto dalla norma anzidetta. Con il terzo motivo, denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1362 e segg. c.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia.

Sostengono che è illogica e contraddittoria la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso l'efficacia della dichiarazione di rinuncia e transazione sottoscritta dal lavoratore, violando i principi di ermeneutica contrattuale applicabili anche alle dichiarazioni unilaterali di contenuto negoziale. Infatti - ad avviso delle ricorrenti - la sentenza impugnata ha errato nella valutazione circa l'effettiva intenzione del dichiarante, trascurando di considerare la dichiarazione in modo rispondente al significato proprio delle espressioni usate, al riferimento temporale, al complesso dei documenti scritti - direttamente collegati ad essa - ed al comportamento del dichiarante. In particolare, sostengono che, poiché il lavoratore aveva agito per far valere non già un diritto a sé stante ed autonomo dal diritto di credito relativo al complessivo trattamento di fine rapporto, bensì una pretesa, pur sicuramente azionabile autonomamente ma comunque attinente solo all'esatta quantificazione di tale trattamento (ossia la computabilità, a tal fine, del compenso per il lavoro straordinario di un certo tipo), sarebbe stato necessario verificare se un ipotetico (al momento della rinuncia) diritto parzialmente diverso da quello oggetto della quietanza ed in essa chiaramente menzionato potesse essere stato oggetto di espressa o implicita (o tacita) rinuncia. Tale indagine - avuto riguardo al dato oggettivo costituito dall'importo complessivo corrisposto al lavoratore "calcolato secondo i dettami della legge n. 297/82 e del c.c.n.l. per i dipendenti dell'E.", e comprendente una somma "quale indennità di anzianità maturata a tutto il

31/5/82", una somma "quale indennità di fine rapporto" e un'ulteriore somma "quale importo delle mensilità aggiuntive di cui all'art. 43 c.c.n.l." e tenuto conto che detta elencazione concretizza quello che nella cd. dichiarazione di quietanza viene definito "trattamento globale di fine lavoro, anche di miglior favore, con particolare riguardo alle voci componenti il T.F.R." - avrebbe dovuto portare alla conclusione che una quietanza liberatoria dal tenore così ampio era stata rilasciata allo scopo di rinunciare, anche a fine transattivo, ad ogni pretesa (diritto e/o aspettativa) concernente il trattamento di fine rapporto.

Tali motivi - che vanno esaminati congiuntamente - sono infondati.

Questa Corte ha più volte affermato (v. e plurimis Cass. 11 luglio 2001 n. 9407) - e qui ribadisce - che la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere d'impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato.

Nella specie è pacifico - come ritenuto dal giudice del merito e come del resto emerge dalle stesse deduzioni svolte dalle società ricorrenti - che l'atto di quietanza in questione non contenesse alcun riferimento al compenso per lavoro straordinario computabile ai fini dell'indennità di anzianità dovuta al lavoratore, ma recava solo un generico riferimento all'indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982, del tutto idoneo a radicare nel lavoratore la consapevolezza di dismettere la pretesa (poi azionata) al computo suddetto. Né alla quietanza medesima poteva riconoscersi specificità per il fatto che essa elencasse, oltre all'indennità di anzianità, anche le somme imputate rispettivamente a trattamento di fine rapporto ed a mensilità aggiuntive di cui all'art. 43 c.c.n.l., trattandosi null'altro che di voci aggiuntive e distinte da quella in contestazione e non già di specificazione di quest'ultima. Parimenti, non rileva la circostanza - dedotta ulteriormente dalle ricorrenti - che nella quietanza il lavoratore abbia dato atto che il "trattamento globale di fine lavoro" era di miglior favore con particolare riguardo alle varie componenti del t.f.r., trattandosi all'evidenza di una mera dichiarazione di scienza in ordine al (ritenuto) carattere satisfattivo del computo effettuato dalla società e non già di un atto abdicativo. Pertanto, correttamente la Corte d'appello, pur considerando sotto altro profilo il tema del possibile trattamento di miglior favore in ragione del riconoscimento delle "mensilità aggiuntive", non l'ha valutato sotto il profilo della sua (insussistente) idoneità ad incidere sulla qualificazione dell'atto di quietanza del lavoratore.

Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., dell'art. 4 legge 29 maggio 1982 n. 297, degli artt. 1362 e segg. c.c., in una con vizi di motivazione, le società ricorrenti censurano come apodittica l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'attribuzione al lavoratore, oltre al T.F.R., di quattro mensilità di retribuzione (c.d. mensilità aggiuntive) non integra un trattamento più favorevole di quello che costui avrebbe ottenuto conteggiando il compenso per straordinario ante 31 maggio 1982. Sostengono che la disciplina contenuta nell'art. 43 del ccnl del 1983, sostanzialmente riprodotiva di quella precedente (1979) e non variata nei successivi contratti, mostra chiaramente, ove si esaminino nel loro complesso le clausole di cui la norma negoziale si compone (art. 1363 c.c.), che la corresponsione dell'anzidetta erogazione ha carattere generalizzato, vale cioè per tutti i casi di cessazione del rapporto, e va, pertanto, ad integrare la indennità di anzianità; il che, del resto, trova conferma in numerose decisioni della Cassazione, ancorché la giurisprudenza non sia univoca sulla questione.

Anche queste censure non possono essere condivise.

In più occasioni questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in tema di indennità di fine rapporto, il confronto fra la disciplina legale e quella convenzionale, agli effetti previsti dall'art. 1419 c.c., impone, da un lato, la considerazione unitaria di tutte le disposizioni pattizie che incidono sulla determinazione della base di calcolo dell'indennità stessa, anche attraverso la previsione di

maggiorazioni aggiuntive, e, dall'altro, la valutazione, parimenti unitaria, derivante dall'integrale applicazione della norma di legge (Cass. 1 febbraio 1994 n. 988, 7 maggio 1991 n. 5068).

Ma ha anche avuto modo di precisare che l'anzidetto principio è applicabile soltanto se, all'esito dell'operazione di ermeneutica contrattuale che deve compiere il giudice del merito, si giunge a qualificare la maggiorazione aggiuntiva come componente del trattamento di fine rapporto, mentre l'individuazione di un titolo diverso ed autonomo conduce alla conseguenza che il datore di lavoro deve riconoscere sia quel trattamento (calcolato ai sensi di legge) che l'erogazione aggiuntiva, senza decurtazioni di sorta (Cass. 6 dicembre 2002 n. 17418, 4 giugno 1994 n. 5418, 1° febbraio 1994 n. 988).

A conforto di tale conclusione la Corte ha richiamato il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge 297/1982, il quale prevede che restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse da quelle dell'indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate, sottolineando come, con tale previsione, il legislatore abbia inteso precisare che gli aspetti inderogabili della disciplina sono attinenti solo al "titolo" del trattamento di fine rapporto, sussistendo la possibilità, per il datore di lavoro, di corrispondere al lavoratore, in occasione della cessazione del rapporto, erogazioni aggiuntive, a titolo diverso e distinto da quello del detto trattamento, rispetto al quale si collocano a latere.

A quest'ultima conclusione è giunta la Corte d'appello, la quale ha interpretato la norma convenzionale che dispone l'erogazione in favore dei dipendenti di quattro mensilità aggiuntive nel senso che la stessa non riguarda in generale tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto ma soltanto i casi particolari espressamente elencati (sempre consistenti in cessazioni anticipate) nei quali il beneficio è attribuito "in luogo e sostituzione della particolare prassi, che veniva seguita da talune imprese confluite nell'E., circa la erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché della speciale indennità prevista dalla delibera n. 344 adottata il 28 ottobre 1963 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente"; sottolineando, quindi, come, proprio per questa sua dichiarata funzione e per quelli che sono i presupposti per la sua corresponsione, l'emolumento in questione non abbia alcun nesso con la indennità di anzianità e con la relativa quantificazione.

Il giudizio espresso dalla sentenza impugnata è sostanzialmente censurato sotto il profilo che i casi previsti nel comma 9, nn. 1 e 2 (cessazione del rapporto per limiti di età) e n. 12 (superstiti del lavoratore deceduto in servizio) dell'art. 43 del ccnl non rifletterebero situazioni di anticipata risoluzione del rapporto, mentre solo alcune delle ipotesi contrattuali sarebbero compatibili con una funzione (dell'erogazione aggiuntiva) analoga all'indennità sostitutiva di preavviso.

Ma, al riguardo, non può non osservarsi che il ricorso, nella parte in cui fa riferimento al comma 9 n. 1 dell'art. 43, il quale, a sua volta rinvia al punto 1° dell'art. 42 del contratto collettivo relativo alla "Risoluzione del rapporto di lavoro", non è corredato dalla trascrizione del testo del detto punto 1°, come imposto dal principio di autosufficienza (v. Cass. 4 luglio 2002 n. 9712); sicché la Corte (alla quale non è consentito, in caso di denuncia di erroes in iudicando, ricorrere al contenuto degli atti del giudizio di merito) non può verificare - sotto il profilo della denunciata violazione delle norme di ermeneutica e del vizio di motivazione - la decisività della doglianza secondo cui il testo contrattuale avrebbe previsto l'erogazione delle indennità aggiuntive (anche) in ipotesi di risoluzione del rapporto per raggiungimento dei previsti limiti di età.

Inoltre, non si comprende perché integrerebbe un'ipotesi di (normale) cessazione del rapporto per limiti di età la situazione descritta nel punto 2 del comma 9 (personale il cui rapporto venga a risolversi per la maturazione di una certa anzianità contributiva presso il Fondo di previdenza elettrici o presso la Cassa pensioni dipendenti enti locali o presso l'INPS), ovvero perché non sia assimilabile a un'ipotesi di cessazione anticipata la situazione descritta nel punto 12 dello stesso comma 9 (in cui beneficiari dell'erogazione sono i superstiti del lavoratore deceduto per causa di servizio con un'anzianità di servizio effettiva inferiore a 10 anni); né la difesa delle ricorrenti chiarisce rispetto a quali situazioni, tra quelle descritte sempre nel ripetuto comma 9, l'erogazione aggiuntiva non assolverebbe una funzione analoga a quella della indennità sostitutiva del preavviso.

A parte tale genericità, per il resto le osservazioni critiche svolte dalle ricorrenti sono indirizzate unicamente a sostenere un diverso risultato interpretativo della norma contrattuale, considerato preferibile a quello accolto nella sentenza censurata. Ma una prospettazione siffatta è ritenuta

inammissibile dalla giurisprudenza della Corte (v. Cass. 21 novembre 2003 n. 17749, 20 agosto 1997 n. 7738, 26 giugno 1996 n. 5893, 2 febbraio 1996 n. 914) in quanto insufficiente a porre in dubbio l'accertamento di fatto in cui si risolve l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e ad integrare un vizio denunciabile in sede di legittimità; mentre è opportuno precisare che, rispetto alla interpretazione della medesima clausola di un contratto collettivo di diritto comune, è ben possibile che, in sede di legittimità, si giunga a diverse conclusioni, giacché la decisione della Corte dipende, di volta in volta, dai limiti tracciati dalle censure proposte, il cui ambito circoscrive la verifica che essa può esercitare sulla correttezza del metodo interpretativo adottato dal giudice del merito e la congruità della relativa motivazione (Cass. 13 giugno 2003 n. 9499).

Con il quinto ed ultimo motivo, le società ricorrenti - denunciando violazione dell'art. 2120 c.c. (testo previgente), degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in una con vizi di motivazione - censurano la sentenza impugnata per aver qualificato come "continuativo e programmato" il lavoro straordinario svolto dal dipendente sulla base di principi di diritto non integralmente accettabili e, comunque, applicati adottando una motivazione omnibus, consistente in apodittiche considerazioni sulle caratteristiche del servizio erogato dall'E., a prescindere dalla verifica, caso per caso, della natura e delle caratteristiche delle mansioni del singolo lavoratore, nonché della programmata strumentalità delle ore di straordinario dallo stesso svolte a normali esigenze di servizio.

Questo motivo è fondato.

L'affermazione, da parte del giudice di appello, della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo, anche se con taluni intervalli più o meno lunghi di lavoro normale, ma al di fuori di esigenze aziendali imprevedibili e fortuite, può definirsi apodittica, atteso che una valutazione in tal senso postula (ciò che è mancato nella specie) un motivato confronto fra molteplici dati - relativi all'organizzazione dell'azienda, alle caratteristiche dell'attività svolta dai singoli lavoratori, alla qualità e funzione delle prestazioni qualificate come straordinarie - che evidenzino l'esistenza di un rapporto tra richieste di intervento oltre l'orario normale e prevedibilità degli eventi che le determinano. In altri termini, il carattere continuativo delle prestazioni straordinarie non può essere affermato - come invece fa la sentenza impugnata, che nulla riferisce in merito alle risultanze probatorie, alle ore di straordinario risultanti nei singoli mesi, ai picchi in alto e in basso, alle quantità stabilmente rapportabili ad un denominatore minimo comune - sulla sola base di una reiterazione di quelle prestazioni, non indagata minimamente nelle concrete modalità, e sulla ritenuta irrilevanza degli intervalli di lavoro normale (che invece potrebbero occupare spazi di tempo tali da evidenziarne l'eccezionalità o saltuarietà più totale), occorrendo, per contro, dimostrare, con il supporto di elementi probatori significativi, che il ricorso allo straordinario è da porre in relazione con normali esigenze dell'azienda, programmate e ricorrenti nel tempo.

E' significativo, in proposito, che la giurisprudenza di questa Corte individui il carattere costante e sistematico dello straordinario nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà (v. Cass. 29 gennaio 2001 n. 1211) e misuri la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di tempo", così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro perché funzionale al normale fabbisogno dell'impresa (v. Cass. 12 settembre 1995 n. 9267, 29 novembre 1995 n. 12376, 25 agosto 1997 n. 7966).

L'imperfetta enunciazione del principio di qualificazione della "continuità" ha determinato una imperfetta articolazione dei percorsi argomentativi impiegati per affermare la continuità delle prestazioni straordinarie oggetto di controversia e per disattendere l'assunto dell'E. che lo straordinario era del tutto mancante in taluni mesi nel c.d. periodo di osservazione e in altri mesi presentava oscillazioni di tale portata da rivelare il carattere di eccezionalità e di imprevedibilità delle prestazioni.

In particolare, l'affermato rapporto di consequenzialità tra funzionalità del servizio "pubblico" della erogazione di energia elettrica e le esigenze aziendali che rendevano stabilmente e strutturalmente necessario lo straordinario del lavoratore resistente è frutto di un vizio di argomentazione. Quali fossero le mansioni a costui assegnate e in quale rapporto stessero tali mansioni con la concreta organizzazione della fornitura di energia da parte del datore di lavoro non risulta in alcun modo accertato nella sentenza impugnata (è evidente, per esemplificare, che il lavoro straordinario di un

quadro è diverso da quello di un operaio delle squadre di pronto intervento, e il lavoro di costui, a sua volta, è diverso da quello di un impiegato di sportello o di un commesso); sicché senza alcun dimostrato fondamento resta l'affermazione che lo straordinario richiesto o, comunque, effettuato dal lavoratore medesimo era legato ad una stabile necessità dell'impresa di provvedere all'erogazione dell'energia elettrica senza interruzioni, sospensioni o disfunzioni.

Né può supplire alle rilevate carenze di motivazione il mero riferimento operato dalla sentenza impugnata alla organizzazione datoriale di squadre di pronto intervento e alla fissazione di un obbligo di reperibilità per gli operatori: sia perché in nulla tale obbligo viene collegato ai compiti propri del resistente (rimasti ignoti) sia perché un'organizzazione di tal fatta può funzionare, in astratto, e mediante turni di lavoratori entro orari di lavoro ordinario e mediante cicli che comunque evitino il ricorso allo straordinario; onde l'eventuale inserimento dell'odierno resistente in una di queste squadre non sarebbe, di per sé, significativo di una prestazione connotata da durata sistematicamente eccedente l'orario ordinario.

Pertanto, in relazione alla questione che costituisce oggetto del quinto motivo di ricorso, s'impone la cassazione della sentenza impugnata; e la causa, che involge accertamenti di fatto non compiuti dalla Corte territoriale, va rinviata ad altro giudice per nuovo esame del merito alla stregua dei criteri sopraenunciati.

Conclusivamente - alla stregua di considerazioni sostanzialmente identiche a quelle da questa Corte già svolte in analoghe controversie (v. Cass. 1° giugno 2004 n. 10537, 26 maggio 2004 n. 10172) - va accolto l'ultimo motivo di ricorso, mentre vanno rigettati gli altri, con cassazione - in relazione al motivo accolto - della sentenza impugnata e con rinvio della causa alla Corte d'appello di Lecce (sezione lavoro), cui, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, c.p.c., si demanda anche la disciplina delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'ultimo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce.